

di bonificazione debbano contribuire anche coloro che indirettamente sentono il beneficio.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. All'articolo 9 c'è.

CAVALLETTO. Se espresso in modo chiaro non guasta; con ciò non s'introducono oneri nuovi, ma si specificano questi oneri.

Quanto poi al principio che debbano contribuire anche quelli che sentono beneficio, questo fu già applicato nelle valli veronesi, dove furono chiamati a concorrere anche quelli che dai migliorati scoli dei terreni superiori ebbero qualche beneficio.

PRESIDENTE. L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Mi rincresce di non trovarmi d'accordo cogli onorevoli colleghi che hanno parlato contro a quest'articolo. Io anzi mi felicitava molto colla nostra Giunta perchè aveva in questo articolo riprodotto il risultato di molte esperienze le quali lo hanno dimostrato assolutamente necessario. Mi permetta la Camera che io dica quello che so essere intervenuto in terreni prossimi ai terreni paludosi. Ivi rimanevano i raccolti senza essere falciati, perchè da una palude vicina si producevano tali e tanti insetti che i mietitori, dopo aver mietuto il giorno, non potevano dormire la notte. Ebbene, essi dicevano; se ci date 20 lire al giorno verremo a mietere, se no, no; e credo che una volta i raccolti son rimasti là sul campo appunto per questo. Ora mi dicano gli onorevoli colleghi se la vicinanza di una palude sia o no un danno, e se la soppressione di essa sia o no un grande vantaggio per i terreni circinvicini.

Dirò di più. Ognuno di noi sa che in tutti i luoghi d'aria buona si trova la mano d'opera a molto discreto prezzo, presso a poco una lira al giorno per una giornata di lavoratore, ed in tutti i terreni paludosi la mano d'opera è a carissimo prezzo, va al di là di 2 lire e mezza per giornata. Ora mi dicano i miei colleghi che han qualche dubbio sulla disposizione di contribuire pei vantaggi igienici dell'aria, sono o no vantaggi positivi quelli che ricevono i fondi contermini dalla bonificazione d'un terreno in loro vicinanza? A me pare che questo sia innegabile.

Il principio dunque del pagamento per i vantaggi igienici è giustissimo, ed i proprietari i quali vi saranno sottoposti non avranno che un guadagno invece d'un danno.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Vi è già nell'articolo 9. Domando di parlare.

VISOCCHI. A chi mi fa osservare che questa disposizione è già compresa nell'articolo 9, io dico che se nell'articolo 9 questa disposizione è compresa per le opere di prima categoria, non vi è però compresa

per le opere di seconda. Ma al postutto, ancorchè fosse compresa nei susseguenti articoli, dall'esperienza che noi abbiamo, dalle grandi opposizioni che si sono fatte sempre dai proprietari che risentivano i vantaggi indiretti di una bonificazione, noi siamo fatti avvertiti che il dichiarare apertamente, chiaramente, categoricamente che anche i vantaggi indiretti debbono essere assoggettati ad una contribuzione in una bonifica, è cosa che tornerà molto utile e della quale io per me rendo alla Commissione le più sincere lodi e i più vivi ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Visocchi non ha inteso, almeno chiaramente, quello che io ho opposto all'esistenza di quest'articolo, Io non contesto nè il principio, nè i vantaggi, dico che le disposizioni contemplate da quest'articolo sono inutili perchè ripetute all'articolo 9.

L'articolo 6 come è proposto dalla Commissione dice:

« Nelle spese per le bonificazioni le provincie, i comuni ed i proprietari sono chiamati a contribuire per due motivi, secondo che i territori od i terreni a loro appartenenti sono posti entro il perimetro della bonificazione o fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.

« Nel primo caso sono tenuti a contribuire come interessati, nel secondo come senzienti beneficio ed in ragione del beneficio medesimo.

« Analogamente sono chiamati a contribuire i proprietari di opifici che vengono avvantaggiati dalle opere di bonificazione. »

Ma, domando io: che cosa aggiunge quest'articolo? Nulla, perchè l'articolo 7 del Ministero, 9 della Commissione, stabilisce:

« Le spese per le opere di bonificazione di 1^a categoria vengono sostenute per metà dallo Stato, per un ottavo dalla provincia o provincie interessate, per un ottavo dal comune o comuni interessati e per un quarto dal consorzio dei proprietari dei terreni da bonificarsi, e dei fondi contermini, che dalle opere di bonificazione ricevono un diretto beneficio.

« Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non dovrà mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

« Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i consorzi dei proprietari, non supereranno il decimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.